



AZIENDA SANITARIA LOCALE N.6 - SANLURI
Via Ungaretti - 09025 Sanluri
c.f. 91009910927

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PER L'INSTALLAZIONE ED AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI
APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE,
FREDDE, SNACK, GELATI, ECC. NEI PRINCIPALI PRESIDII AZIENDALI.**

Art. 1- Norme Generali

Il rapporto ha carattere di concessione amministrativa e pertanto è regolato dalle norme e dai principi di diritto pubblico concernenti le concessioni, oltre che dalle particolari prescrizioni contenute nel presente atto. E' assolutamente vietata la sub-concessione o il sub-appalto del servizio.

Art. 2 - Durata del Contratto

La durata contrattuale della concessione è fissata in **anni 3 (tre)** a decorrere dal giorno successivo la data della stipula del contratto, fatta salva la possibilità di revoca di cui al successivo art. 3, punto h). Allo scadere della concessione e senza alcun altro preavviso, il concessionario dovrà rimuovere i distributori e ripristinare lo stato dei luoghi, pena il trattenimento definitivo della cauzione.

Art. 3 - Oneri del Concessionario

a) La ditta aggiudicataria si impegna ad installare i distributori automatici, aventi caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, a propria cura e spese ed assicurerà la vendita al pubblico dei principali prodotti con il seguente listino prezzi che dovrà risultare esposto presso ciascun punto di distribuzione:

- caffè e bevande calde analoghe: € **0,35**;
- bibite e tè in lattina da 25 cl € **0,50**;
- snacks e prodotti da forno (assortiti): da min. € **0,35 ad un massimo di € 0,60**;
- succhi di frutta, tè ecc (brick). € **0,40**;
- acqua minerale in PET da 50 cc € **0.35**
- gelati ai prezzi fissati dalla ditta produttrice i cui listini dovranno essere chiaramente esposti;

b) tutti i prodotti inseriti nei distributori automatici dovranno essere di marche primarie che dovranno essere indicate in modo ben visibile sui distributori stessi così pure la composizione e le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;

c) la ditta aggiudicataria non potrà, nel corso di validità del contratto, apportare ritocchi in aumento ai prezzi di cui al precedente punto a). Ogni eventuale aumento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda su richiesta motivata;

d) eventuali distributori automatici di gelati dovranno essere installati soltanto previa richiesta dell'Azienda, almeno nel periodo estivo e per non meno di quattro mesi. In tal caso la ditta dovrà comunicare la data d'installazione e di rimozione di tali

- distributori per consentire l'applicazione del relativo canone di concessione;
- e) la ditta aggiudicataria dovrà installare i distributori automatici a propria cura e spese, ivi compresi gli allacciamenti necessari, restando a carico dell'Azienda. La fornitura di energia elettrica. L'installazione e gli allacciamenti a carico della Ditta, dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le vigenti norme e le prescrizioni che saranno impartite dall'ufficio tecnico dell'Azienda.
 - f) la ditta appaltatrice solleva espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dalla ditta stessa nell'ambito del servizio oggetto della presente concessione. Inoltre la ditta appaltatrice è tenuta a risarcire eventuali danni causati a terzi, compresa l'Azienda ed i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori. A tal fine la ditta appaltatrice si obbliga a stipulare con una primaria compagnia assicuratrice una polizza per la responsabilità civile generale per eventuali danni provocati a terzi, compresa l'Azienda ed i suoi dipendenti, con un massimale di almeno **Euro 500.000,00** da esibire prima della stipula del contratto;
 - g) è fatto assoluto divieto cedere, anche parzialmente, a terzi la gestione del servizio di cui alla presente gara;
 - h) la concessione per il servizio svolto, viene assegnata in via temporanea con la possibilità per l'Azienda di riottenere la disponibilità degli spazi concessi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, mediante la revoca totale od anche parziale della concessione stessa e senza che la Ditta concessionaria possa accampare pretese o chiedere indennizzi;
 - i) la ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la manutenzione ed il caricamento dei distributori automatici con proprio personale munito di tutti i requisiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge nonché, in caso di guasti, essere in grado di assicurare un pronto intervento. La ditta aggiudicataria è pertanto tenuta, qualora priva di sede nelle Province del Medio Campidano e/o di Cagliari, ad aprire una sede operativa in una delle su menzionate Province.
 - j) il canone di concessione mensile, comprensivo di consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti, mq. occupati etc., sarà determinato, per ciascun apparecchio installato, dalla somma del canone di concessione mensile (€80,00) più la percentuale di aumento offerta in gara, escluso IVA. Il canone così determinato, sarà versato in rate semestrali posticipate da pagarsi entro dieci giorni dalla scadenza, pena la revoca della concessione e fatta salva l'azione di recupero del credito da parte dell'Azienda;
 - k) il deposito cauzionale infruttifero definitivo, ai sensi dell'art.113 D.Lvo 163/06, è fissato nel 10% dell'intero importo contrattuale, e sarà svincolato al termine della regolare esecuzione del servizio attestata dal Responsabile del Servizio Acquisti Patrimonio Tecnico.

Art. 4 – Elenco Distributori (Lotto unico)

I principali Presidi aziendali ove, previo accordo col Responsabile del Presidio stesso, dovranno essere installati i distributori automatici sono i seguenti:

- 1) Poliambulatorio di Sanluri; 2) Poliambulatorio di Guspini; 3) Poliambulatorio di Villacidro; 4) Poliambulatorio di San Gavino; 5) Presidio Ospedaliero "N.S. di Bonaria" di San Gavino; 6) Sede amministrativa aziendale - Sanluri.

L'Azienda si riserva, per sopravvenute necessità, di individuare altri Presidi ove potranno essere installati altri distributori.

Art. 5 – Inadempienze Contrattuali e Sanzioni

- a) In caso d'inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per insoddisfacente svolgimento del servizio, l'Azienda contesterà l'infrazione od omissione al concessionario che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile. Per ogni infrazione ed omissione il concessionario sarà passibile di penalità pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 150,00;
- b) In caso di inadempimento ripetuto per due volte l'Azienda si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale infruttifero definitivo e/o di revocare la concessione stessa. La concessione potrà essere inoltre revocata per il mancato o tardivo o anche parziale pagamento dei canoni di concessione, e per altri motivi di pubblico interesse. Il concessionario dovrà sgomberare e riconsegnare gli spazi occupati entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. E' fatto salvo, in caso di ritardi, il diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

Art. 6 – Divieto della Sub-Concessione del Servizio

E' assolutamente vietato il sub-appalto o cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto del servizio, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale infruttifero, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Azienda e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art. 7 – Disposizioni varie

Il Servizio Acquisti, Patrimonio Tecnico aziendale dovrà:

- vigilare sul corretto uso degli spazi assegnati;
- verificare le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per la vendita al pubblico di alimenti e bevande;
- verificare le certificazioni di idoneità igienico-sanitaria dei distributori automatici;
- verificare la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla installazione dei distributori.

Art. 8 – Spese Contrattuali

Le spese e le tasse, inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria.

Art. 9 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Savina ORTU